CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARATA, MOIOLI VIGANÒ, PASINATO, PIZZICARA, LUCCHESE

Norme per la predisposizione di un programma per la realizzazione di un progetto per lo sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo

Presentata il 28 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha come finalità la realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo, che rappresenta la più alta e moderna forma di applicazione di politica ambientale.

Riconciliare l'ambiente con lo sviluppo, muovendo verso un approccio nuovo dei rapporti dell'uomo con la natura, è considerato l'obiettivo prioritario delle politiche a cui i governi degli Stati della terra dovrebbero dedicarsi.

Occorre adottare un modello che attivi una autentica multidisciplinarietà ed adotti un'analisi globale delle problematiche connesse ai diversi aspetti della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Anche se la dimensione degli impegni deve comunque espletarsi con proiezioni e riferimenti planetari, un modello di sviluppo sostenibile nel Mediterraneo offre l'opportunità di operare in un ambito regionale ma su un bacino singolare e rappresentativo quant'altri mai dei problemi globali del pianeta terra; in esso si specchiano: tre continenti; popoli e culture millenarie; razze e tradizioni diverse; un

Nord ricco e industrializzato; un Sud in via di sviluppo e le nuove nazioni nate dal dissolvimento dell'Unione sovietica e dal blocco sovietico; insomma un progetto realizzato nel Mediterraneo può essere estrapolato ed attuato in un qualsiasi altro ambito territoriale del pianeta.

E tra i Paesi del bacino del Mediterraneo, l'Italia ha, più di ogni altro, il dovere di elaborare una strategia generale di intervento: il nostro Paese è il baricentro del Mare Nostrum per motivi storici, geografici e culturali; diventerebbe, realizzando tale progetto, anche il baricentro politico ed economico. È per costruire tutto ciò che il Ministero dell'ambiente dovrà attrezzarsi ed attivare una nuova modernizzazione politica ambientale, quella appunto che superi l'antinomia ambiente e sviluppo e cioè lo sviluppo sostenibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. È istituito un programma con finalità ambientali, socio-economiche, educative e tecnico-scientifiche nonchè di gestione e pianificazione del territorio e delle risorse naturali da realizzare mediante un « Progetto per lo sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo », di seguito denominato « Progetto ».

ART. 2.

(Predisposizione del Progetto).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e degli affari esteri, è predisposto il documento di pianificazione generale del programma di cui all'articolo 1, che individua le principali linee d'azione del progetto, i costi ed i tempi necessari alla realizzazione del Progetto medesimo, i soggetti da coinvolgere, con le relative responsabilità, nonchè le opportune attività e collaborazioni internazionali.

ART. 3.

(Attuazione del programma).

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituita la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile che, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite in materia di sviluppo sostenibile in generale, sulla base del documento di pianificazione generale, di cui all'articolo 2, in particolare individua ed attua il Progetto per lo sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

2. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento attraverso un'apposita relazione sull'avanzamento del programma e sui risultati ottenuti.

ART. 4.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per il 1995 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 novembre 1991, n. 380, e per il 1997 in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2994
Lire 500